



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.4.2026
C(2026) 2639 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.4.2026

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8590 che approva il programma
"PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Molise in Italia**

CCI 2021IT16FFPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.4.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8590 che approva il programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Molise in Italia

CCI 2021IT16FFPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 8590 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 5660 della Commissione, è stato approvato il programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Molise in Italia.
- (2) In data 30 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione del riesame intermedio del programma, comprendenti le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti v e vii, del regolamento (UE) 2021/1058² e alle priorità dedicate di cui agli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057³. La modifica del programma comprende inoltre una

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060.

- (3) La modifica del programma consiste innanzitutto nell'introduzione di due nuove priorità dedicate del FESR, la 13 "Sicurezza e resilienza idrica" e la 14 "Accesso ad alloggi a prezzi accessibili e sostenibili", che contribuiscono rispettivamente agli obiettivi specifici (OS) 2.5 "Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica" e 4.7 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili".
- (4) La modifica del programma consiste, in secondo luogo, nell'introduzione di tre nuove priorità specifiche del FSE+: priorità 15 "Formazione e riqualificazione per gli obiettivi STEP (art. 12 bis del Reg. (UE) n. 1057/2021)", che contribuisce agli OS 4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e misure di attivazione per tutti" e 4.5 "Migliorare i sistemi d'istruzione e formazione"; priorità 16 "Competenze per la preparazione civile e la cibersicurezza" (art. 12 quater reg. (UE) n. 1057/2021) e 17 "Adattamento legato alla decarbonizzazione (art. 12 quinquies Reg. (UE) 1057/2021)" che contribuiscono agli OS 4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e misure di attivazione per tutti" e 4.7 "Apprendimento permanente e riorientamento professionale" e ai settori strategici di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies.
- (5) La modifica del programma consiste, in terzo luogo, nell'introduzione, nell'ambito della priorità 2 "Un Molise più verde", di un nuovo obiettivo specifico 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" per sostenere gli investimenti effettuati dalle PMI nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'eliminazione dell'obiettivo specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse" e nell'introduzione, nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, predando in considerazione approcci ecosistemi", di un'azione volta a rafforzare il sistema territoriale di monitoraggio e allerta per le emergenze. Infine, la modifica comprende l'aggiornamento dei campi di intervento e i valori obiettivo degli indicatori al fine di rispecchiare l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità e la riassegnazione delle risorse tra le priorità.
- (6) L'Italia ha presentato una richiesta di inserimento nel programma di due nuovi obiettivi specifici 2.2 "promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" e 2.5 "Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica". Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha valutato se erano soddisfatte le condizioni abilitanti collegate agli obiettivi specifici selezionati. Le pertinenti condizioni abilitanti sono individuate nella modifica del programma.
- (7) La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia indica il mancato soddisfacimento della condizione abilitante tematica 2.5 "Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue".
- (8) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico per il quale una o più condizioni abilitanti non sono soddisfatte possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non può rimborsarle fino a quando non ha informato lo Stato

membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.

- (9) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058 comprese le riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma in conformità all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/1058.
- (10) Conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (UE) 2021/1057, l'Italia ha riassegnato almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057.
- (11) Conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha presentato, per il presente programma, la sua valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio unitamente a una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, che la Commissione dovrebbe approvare insieme al programma riveduto presentato dallo Stato membro.
- (12) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalla necessità di rafforzare la resilienza idrica regionale per affrontare gli effetti della crescente frequenza e intensità degli eventi estremi riducendo il rischio di carenza idrica, di fornire una risposta adeguata al disagio abitativo e di promuovere la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento del parco immobiliare per le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili e svantaggiate, anche attraverso misure di efficienza energetica. Inoltre, la modifica del programma è giustificata dalla necessità di sostenere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, di rafforzare la resilienza dei sistemi regionali per affrontare i rischi ambientali, tecnologici e di cibersicurezza e di sostenere la capacità dei lavoratori e delle imprese di far fronte alla trasformazione causata dalla decarbonizzazione. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058⁴ e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (13) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (14) La Commissione ha valutato il programma riveduto e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in data 22 gennaio 2026. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata del programma riveduto il 30 marzo 2026.

⁴ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

- (15) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (16) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.]
- (17) La decisione di esecuzione C(2022) 8590 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 8590 è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Molise in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 22 ottobre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 30 marzo 2026.”;

2. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti applicabili ai nuovi obiettivi specifici, ad eccezione di:

- condizione abilitante tematica 2.5 “Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”.

Articolo 3

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 30 dicembre 2025.

Articolo 4

L'importo di flessibilità è assegnato in via definitiva al programma " PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027".

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.4.2026

Per la Commissione

Raffaele FITTO

Vicepresidente esecutivo

